



Chiusura rimandata

A cura di: **Geronimo Cardia**Avvocato, Dottore Commercialista
e Revisore Contabile

Ancora novità e colpi di scena da Napoli ma la parola fine è lontana


Come riportato in occasione di precedenti interventi, con delibera del Consiglio Comunale di Napoli (la n. 74 del 21/12/2015, pubblicata sull'albo pretorio dal 4/1/2016 al 19/1/2016), è stato approvato il 'Regolamento sale da gioco e giochi leciti' con il Comune di Napoli si è dotato: di un distanziometro che anziché regolamentare la distribuzione, proibisce la distribuzione del gioco lecito, di un obbligo di vagliare ogni tipo di subentro di attività così da far chiudere tutte le concessioni esistenti in scadenza come quelle delle scommesse; di una limitazione di orari che rappresenta più una chiusura imposta che una regolamentazione (si parla di 8 ore se non addirittura 5 giornaliere per gli apparecchi), di un divieto assoluto di pubblicità e non di una sana regolamentazione della medesima. Successivamente, in data 4 aprile 2016, nonostante l'impugnazione del regolamento da parte di un numero consistente di operatori del gioco legale, è stata emessa l'ordinanza recante 'Disciplina degli orari di apertura e chiusura delle sale giochi autorizzate di cui al Regolamento Sale da gioco e Giochi leciti' che in particolare, tra l'altro, prevede "l'orario di esercizio delle sale giochi è fissato dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 18,00 alle ore 23,00 di tutti i giorni, festivi compresi" e sanzioni in caso di violazione. Con tale ordinanza, in definitiva, il sindaco ha ritenuto di dare attuazione agli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale ribadendo che le sale siano tenute ad osservare l'orario di apertura dalle ore 9 alle 12 e dalle 18 alle 23, tutti i giorni della settimana festivi compresi, confermando,

pertanto, orari di apertura di sole 8 ore come già previsto sul punto dall'articolo 17 del Regolamento.

LE IMPUGNAZIONI DEGLI OPERATORI - Gli operatori, alla presenza di detto provvedimento hanno provveduto con le impugnazioni di rito a mezzo dei cosiddetti 'motivi aggiunti' richiamando sostanzialmente le doglianze già espresse in occasione dei ricorsi già presentati contro il regolamento e rammentando che nel frattempo, tra la data di impugnazione del ricorso del regolamento 74 e la data di notifica e deposito dei motivi aggiunti potevano registrarsi importanti novità giurisprudenziali consistenti nei provvedimenti emessi dal Tar Bolzano di cui si è avuto modo di parlare in occasione del precedente intervento (e che per comodità ricordiamo essere Tar Bolzano, decreto presidenziale n. 45/2016 del 25.3.2016, Tar Bolzano, decreto presidenziale n. 46/2016 del 31.3.2016, Tar Bolzano, ordinanza cautelare n. 51/2016 del 20.4.2016, Tar Bolzano, ordinanza cautelare n. 52/2016 del 20.4.2016).

Tra le ulteriori ragioni di impugnazione opposte dagli operatori va registrato poi che il dato comunale sconfinava il perimetro indicato dalla legge regionale sul gioco, che l'orario così ristretto non consente di rispettare i livelli di servizio richiesti ai concessionari delle scommesse per le forti limitazioni serali in concomitanza con gli eventi sportivi più importanti, che l'ordinanza come il regolamento è in contrasto con importanti principi quale quello di eguaglianza, trasparenza, concorrenzialità e libertà del mercato, di libertà di inizia-

tiva economica, di proporzionalità. Gli operatori non hanno mancato, poi, di formalizzare come l'ordinanza, per l'effetto della limitazione di orari di apertura delle sale da gioco sia idonea a determinare danni così importanti da definirsi irreversibili e non risarcibili la cui quantificazione è rimessa alla valutazione di esperti sul piano del lucro cessante e delle perdite illegittime da danno emergente. Volendo poi focalizzare un ragionamento sulla quantificazione dei possibili danni derivanti dal combinato disposto del regolamento impugnato col ricorso e dell'ordinanza impugnata con i motivi aggiunti ci si accorge che i danni sono di diversa origine ma tutti radicali, definibili da chiusura e come tali da evitare: il denunciato effetto espulsivo, che tutte le sale scommesse subiranno anche a seguito della nuova gara, comporta la perdita integrale del fatturato, oltre agli investimenti fatti nelle infrastrutture che non potranno essere utilizzate e che non risultano ammortizzate, oltre ad ogni altra spesa inerente; la limitazione di orari di apertura delle sale da gioco e di accensione degli apparecchi che tutti stanno subendo comporta un crollo del fatturato di almeno il 50% per le sale e di almeno il 69% per gli apparecchi (pari alle rispettive proporzioni di chiusura imposta); l'effetto della limitazione assoluta della pubblicità che tutti stanno subendo comporta il crollo del fatturato da quantificarsi sulla base dei numeri effettivi 2016 che gli operatori non mancheranno di depositare. Gli operatori hanno avuto poi modo di mettere in evidenza che ai danni degli operatori del gioco legale corrisponde poi proporzionalmente un danno erariale da minore gettito, oltre che per tutte le conseguenze dell'effetto espulsivo sul piano dell'ordine pubblico e degli altri interessi generali quali la salute il cui accertamento spetta alle competenti autorità di riferimento. Il 23 maggio va, poi, registrata un'interessante conferenza su Napoli, alla presenza di diversi operatori del territorio (delle diverse concessioni di gioco interessate dal regolamento e dalla ordinanza limitativa di orari) e di autorità comunali di riferimento, durante la quale sono ripercorsi i temi relativi al proibizionismo inflitto al gioco legale dalla normativa locale, esposti nel libro 'La questione territoriale', sono lamentate le doglianze sopra richiamate e sono poste le basi per una valutazione tecnica e asettica delle misure proposte. Successivamente, in data 1° giugno con nuova ordinanza, il sindaco dispone di differire di 60 giorni l'entrata in vigore della prima ordinanza, "letta la nota Pg/2016/462041 del 30/05/2016, con la quale l'assessore al Lavoro e alle Attività Produttive ha richiesto al sindaco di valutare la possibilità di differire l'entrata in vigore dell'ordinanza in oggetto [Ndr la n. 1] riferendosi, tra l'altro, all'udienza del Tar che dovrà pronunciarsi sulla richiesta di sospensione dell'ordinanza in questione, avanzata in dodici ricorsi presentati avverso il provvedimento stesso, per cui parrebbe opportuno rinviare l'entrata in vigore della disciplina in esso contenuta agli esiti della decisione del giudice amministrativo".



L'ATTESA PER LE CAMERE DI CONSIGLIO - Ebbene, in questi giorni si terranno le camere di consiglio per discutere delle istanze cautelari formulate da molti degli operatori ricorrenti di Napoli. Benché il 1° giugno si sia sospesa l'esecuzione della limitazione di orari, è chiaro che molti si stanno convincendo che forse è veramente il momento di spingere l'acceleratore e chiedere al giudice di sospendere non solo il regolamento ma anche la limitazione di orari sospesa in autotutela sì, ma solo per 60 giorni. La richiesta di un merito a breve con la sospensione integrale del regolamento e dell'ordinanza e, dunque, di ogni divieto (distanziometro, orari, pubblicità), nelle more di una valutazione completa e approfondita del proibizionismo inflitto al gioco legale anche sul territorio di Napoli (con l'effetto espulsivo, la limitazione di orari a sole 5 ore ed il divieto assoluto di pubblicità), può essere la via giusta per evitare gli ingenti danni che alcuni operatori hanno già dimostrato o stanno dimostrando di poter subire. È di tutta evidenza che l'eventuale accoglimento da parte del Tar di siffatte istanze, unitamente al revirement dimostrato con la sospensione in autotutela, dovranno indurre le amministrazioni a ritenere sospesi i provvedimenti per tutti gli operatori del territorio e per tutto il tempo fino alla decisione del merito. Tale atteggiamento diviene ancor più necessario laddove, ancora una volta dopo l'amara e denunciata esperienza del decreto Balduzzi, nonostante la Legge di Stabilità 2016 abbia chiesto a Stato e Regioni di porre la parola fine entro il 30 aprile a provvedimenti inidonei (e si aggiunge proibizionistici, siano essi distanziometri espulsivi, orari impossibili o divieti assoluti di pubblicità), ancora non si siano completati i lavori della Conferenza Unificata cosa che al momento ha imposto all'amministrazione salti mortali per consentire la continuità del servizio a concessioni in scadenza come quelle delle scommesse nelle more di tali ritardi.

L'AUTORE

Geronimo Cardia
Studio Legale Cardia
www.gclegal.it

